



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



Un anno di Regolamento UE 2016/679

La privacy nel settore privato: spunti e riflessioni con esponenti
del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Col. Marco Menegazzo



Milano, 9 aprile 2019

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**UN ANNO DI REGOLAMENTO UE
2016/679. LA PRIVACY NEL SETTORE
PRIVATO: SPUNTI E RIFLESSIONI**

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



LA CONSAPEVOLEZZA

GDPR: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



DIPENDENZA GERARCHICA



AUTORITÀ DI RIFERIMENTO




**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

10 MARZO 2016



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



LA COMPLIANCE




Per il **GDPR** deve essere dimostrata la sostanza degli adempimenti non il rispetto formale. Non basta aver adempiuto alle richieste normative, ma occorre essere in grado di **DIMOSTRARLO**.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (**art. 24**)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



IL RUOLO CHIAVE



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ARTICOLO 58 COMMA 1 GDPR

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ARTICOLO 157 CODICE PRIVACY

Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ARTICOLO 158 CODICE PRIVACY

1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



L' ATTIVITA' ISPETTIVA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

Prot. n.
Roma,

20 LUG. 2018

Alla:

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) ed e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito Rgdpr) e dell'art. 157 e 158 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (di seguito Codice).*

Con riferimento ad una attività istruttoria in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'offerta di servizi resi mediante l'utilizzo del sistema " ", si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 58, c. 1, lettera a) ed e), del Rgdpr e dell'art. 157 e 158 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta:

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



L' ATTIVITA' ISPETTIVA (2)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) l'atto di Designazione del responsabile della protezione dei dati "RDP", ai sensi dell'art. 37, par. 1, del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati - WP243, adottate il 13 dicembre 2016*³;
- 2) la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 - WP 248 - adottate il 4 aprile 2017*⁴;
- 3) il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del *Rgdp*, anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida relative alle deroghe all'obbligo di conservare le registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'art. 30 del Rgdp - WP 29 - adottato il 19 aprile 2018*⁵.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltrare al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, questa Autorità Garante si riserva di valutare i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 58, c. 2, lett. i), del *Rgdp*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Busia

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



SANZIONI PREVISTE DAL GDPR

Art. 83, par. 4
(fino a 10.000.000 € o fino al 2%
del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente,
se superiore)

Art. 83, par. 5
(fino a 20.000.000 € o fino al 4%
del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente,
se superiore)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

C148, C150-C152

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:

- EFFETTIVE
- PROPORZIONATE
- DISSUASIVE.

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITA' E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHE' IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;

c) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO SUBITO DAGLI INTERESSATI;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

D) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;

E) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;

G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

I) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;

K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**Art. 166, co. 1
(come art. 83,
par. 4 GDPR)**

**Art. 166, co. 2
(come art. 83,
par. 4 GDPR)**

**Art. 167
(trattamento
illecito dei dati)**

**Art. 171
(violazioni alle
disposizioni in materia
dei controlli a distanza
e indagini sulle opinioni
dei lavoratori)**

**Art. 167-bis
(comunicazione e
diffusione illecita di dati
personali oggetto di
trattamento su larga
scala)**

**SANZIONI PREVISTE
DAL D. LGS. 196/2003
(così come modificato
dal D. Lgs. 101/2018)**

**Art. 170
(inosservanza dei
provvedimenti del
Garante)**

**Art. 167-ter
(acquisizione fraudolenta
di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala)**

**Art. 168
(falsità nelle dichiarazioni al
Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o
dell'esercizio dei poteri del
Garante)**

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE

A person in a dark suit and tie is shown from the chest up, pointing their right index finger towards the text 'GDPR'. The text is white and bold, set against a background of yellow stars arranged in a circle, similar to the European Union flag. The background is a blurred image of the person's face and hand.

GDPR

GRAZIE PER L'ATTENZIONE